

Scuola e Lavoro

da non
perdere''

Il sindacato sociale scuola aderente alla F.I.S. (Federazione italiana scuola) dichiara di non aderire allo sciopero del 25 gennaio per le seguenti considerazioni:

— all'indomani di un accordo politico fra governo e sindacati cosiddetti maggiormente rappresentativi, non ha senso uno sciopero del solo mondo della scuola;

— la non capacità del sindacato a tutelare i diritti acquisiti da anni dai lavoratori evidenzia ad abundantiam la crisi del sindacato confederale ed autonomo, quest'ultimo semplice spettatore quando non sottoscrittore di volontà altrui;

— in particolare per la scuola si ritiene che una politica di sviluppo e di rinnovamento, qual è quella che la società richiede passi, attraverso un pieno e completo recupero del cosiddetto personale precario che da un lato costituisce un supporto validissimo per il funzionamento dell'istituzione scuola (il personale di ruolo è già oberato di troppe incombenze perché possa farsi carico di lavoro straordinario), dall'altro assume il ruolo naturale del ricambio generazionale indispensabile ad una struttura così atipica, affinché possano essere colte ed evidenziate in tempo quelle realtà, umane, sociali e politiche che la comunità esprime.

La paura della storia

Molti avvenimenti di questi ultimi giorni si vanno sviluppando in una direzione tale da dimostrare la verità delle posizioni dei Sindacati Sociali e delle critiche di questi nei confronti della triplice sindacale. Non è un caso che le tre confederazioni ufficializzate dal regime si siano schierate contro la lotta dei lavoratori del settore dei trasporti pubblici in alcune grandi città, a Roma specialmente, e abbiano assunto un atteggiamento poliziesco e delatorio nei confronti dei lavoratori in sciopero, i quali, pur consapevoli del disagio recato a se stessi e alla cittadinanza, non hanno rinunciato a quella civile forma di lotta che è l'astensione dal lavoro, anche in presenza della precettazione messa in atto dalla giunta capitolina. Il problema dei lavoratori del trasporto non è tanto di carattere economico e normativo, bensì « politico » (nel senso più essenziale del termine) e di civiltà: essi chiedono alle aziende pubbliche da cui dipendono di non trattare soltanto con la C.G.I.L., C.I.S.L. - U.I.L., ma di aprire trattative col S.I.N.A.I. - CONFASAL, che ha dimostrato di rappresentare nel vivo della lotta il 90% dei lavoratori. E', cioè, un problema di civiltà politica e non soltanto economica, anche se non tutti se ne rendono conto. Si voglia o no, la società italiana nelle sue concrete articolazioni organizzative chiede sempre più libertà dagli schemi tradizionali (spesso fissati in modi perentori dal sistema di potere) e propone sempre più decisamente proprie ed originali forme, nel senso dell'autonomia e dell'indipendenza.

Alle forze del regime non sono sfuggite certamente la novità e la pericolosità dei nuovi indirizzi e se poteri pubblici e Sindacati confederali si danno la mano e si sostengono vicendevolmente, lo fanno perché essi hanno paura della Storia, hanno paura dei fermenti che salgono dalla base e vengono a lievitare nuove forme di organizzazioni fuori dagli schemi del sistema.

Quale analogia nel rapporto fra poteri pubblici e organizzazioni confederali in Italia e Sindacato e Regime comunista in Polonia. In Italia il sistema lascia spazio soltanto a quelle forze (anche formalmente autonome) che possono essere assorbite in esso; diversamente le soffoca, anche se i metodi non sono così appariscenti come nei Paesi a struttura collettivistica, perché l'attuale regime dispone di mezzi striscianti e sotterranei capaci di ingannare e di operare sott'acqua.

In Polonia quel regime non si è comportato diversamente con quel-

PIATTAFORMA PER IL RINNOVO CONTRATTUALE PER I NON DOCENTI E GLI I.T.P.

1. - Sostituzione dell'attuale « Figura del BIDELLO » con Personale « Addetto alla pulizia » mediante assunzioni dell'Ente Comune così come avviene per gli Istituti Magistrali e le Direzioni Didattiche, o mediante DITTE APPALTATRICI abilitate a tanto, come già si opera negli Istituti Industriali; quindi si chiede una riqualificazione professionale dell'attuale ruolo dei Bidelli con la trasformazione degli stessi in « COMMESSI » come già esistono nelle altre Amministrazioni dello Stato, affidando a tale Personale compiti di vigilanza e assistenza nei locali scolastici e di disimpegno nei compiti di Segreteria, che sono molteplici.
2. - Regolamentazione dell'orario di servizio per il Personale Non Docente, in modo particolare per coloro i quali prestano servizio presso gli Istituti Industriali e Professionali, dove, a causa dell'orario di lezione, si supera abbondantemente il « TETTO » delle SEI (6) ore giornaliere continuative del Personale in questione.
3. - Aggiornamento dello STRAORDINARIO agli attuali Livelli Retributivi per tutto il Personale della Scuola.
4. - Passaggio di Ruolo, così come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 richiamato dall'art. 47 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 — ovvero dagli attuali Ruoli Ausiliari a quelle ESECUTIVI (Applicati, Magazzinieri, Aiutanti Tecnici); passaggi, sempre di Ruolo, del Personale Esecutivo a quello di CONCETTO.
5. - Inquadramento di **Tutto il Personale Esecutivo**, fornito di Diploma di 2° Grado e addirittura di Laurea, al V (quinto) livello retributivo.
6. - Consentire agli AIUTANTI TECNICI, forniti del Diploma di 2° Grado (Periti Industriali, Agrari ecc...) il passaggio di Ruolo ad Insegnanti TECNICI-PRATICI
7. - Inquadramento degli I.T.P. e dei Docenti di Dattilografia e Stenografia al 7° livello retributivo.
8. - Modifica dell'ultimo D.P.R. del 14 maggio 1982, n. 782, riguardante la parte della formazione delle Cattedre nella Scuola Media Statale dei Docenti di Educazione Tecnica; questi devono avere la loro Cattedra formata da SEI (6) gruppi; ogni classe DUE GRUPPI indipendentemente dal numero degli Alunni costituenti la classe. Pertanto si deve abolire la limitazione di un minimo di 10 (dieci) alunni per classe, perché a causa della corsa alla Lingua Inglese alcune classi sono affollate e quindi compensano quelle di minor numero di Alunni costituenti le classi di Lingua Francese; e quindi, in tal modo, non solo si faciliterebbe l'orario scolastico, tra tutti i Docenti, ma si agevolerebbe di gran lunga l'azione didattica.
9. - Costituzione dell'Organico nei Distretti Scolastici: almeno UN Segretario, TRE Applicati di Segreteria e un Aiutante Tecnico.
10. - Costituzione dell'Organico degli AIUTANTI TECNICI nelle Scuole Medie Statali: almeno UNA UNITA' nelle Scuole più piccole. Tale Personale potrà curare, con perizia e competenza, gli strumenti audiovisivi e potrà portare grande contributo per la preparazione delle Lezioni di Educazione Tecnica nei Laboratori addetti alle esercitazioni.
11. - Chiarire la Figura del « BIDELLO AUTISTA »; tale Personale svolge mansioni non del tutto chiare; definire l'Organico per ogni tipo di Istituto Professionale, tenendo conto, ovviamente, delle sezioni staccate ed affidando a questi operatori, forniti della Patente D col K, il compito del trasporto degli alunni anche non residenti nel Comune della Sede dell'Istituto, quindi anche al di fuori dell'area di tutto l'Istituto. Pertanto istituire il Ruolo degli Operatori Trasporto Alunni in tutti i Tipi di Istituti Professionali.

No al salario di G. Ciammaruconi

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali dei Sindacati Sociali o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10.000 sul c.c.p. 79164000 intestato a: C.U.S.I., via Castelfidardo n. 55 - Roma.

la nuova forza politico-sindacale SOLIDARNOSC e ha tentato prima di assorbirla, poi, non essendoci riuscito, di soffocarla e di cancellarla con la forza.

Come si vede, in Italia la democrazia è utilizzata come sipario per coprire le medesime cose che all'Est sono abbastanza evidenti, almeno all'esterno. Questo accade quando la democrazia è soltanto teorica e si rifugia nell'astrattezza delle affermazioni di principio. Il pluralismo, per esempio, tanto proclamato in teoria, viene soffocato nei fatti e il Sindacato Sociale con gli altri sindacati indipendenti, aderenti alla F.I.S. ne sa qualcosa: pur rap-

presentando, infatti, un'apprezzabile percentuale di lavoratori della scuola (come le recenti consultazioni per il rinnovo del C.N.P.I. hanno dimostrato) si vede negato ostinatamente il diritto agli esoneri sindacali che il Ministro della P.I. profonde a piene mani ai sindacati confederali e allo S.N.A.L.S. Il rischio che non si vuole correre è quello di riconoscere che appunto una percentuale notevole degli operatori della scuola non si sente e non vuole essere rappresentata dai sindacati confederali e dallo S.N.A.L.S. e sceglie l'area dell'indipendenza. In realtà i poteri pubblici specialmente, in Italia, soffocano ogni voce critica, proprio in opposi-

zione a quel pluralismo tanto proclamato.

Ed in questa opera di soffocamento sono tutti d'accordo (poteri pubblici e forze di regime) perché essi sanno di aver eluso i problemi centrali del confronto sociale in Italia e che, al di fuori dei loro schemi e nei limiti in cui ciò assicurano il soddisfacimento del pubblico interesse, che resta individuato nel risultato utile sotto l'aspetto della funzionalità delle istituzioni scolastiche in rapporto agli oneri aggiuntivi di spesa che ne derivano.

Alla stregua dello spirito e della lettera della legge in parola, ogni assunzione al di fuori dei casi di comprovata necessità e di assoluta indispensabilità di altro personale tenuto a supplire il personale assente viene a comportare perciò la diretta respon-

Circolari

Assenze del personale della scuola.

L'entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270 torna a proporre il problema delle assenze del personale della scuola e degli aggravati di spesa derivanti dalla necessità di procedere alle sostituzioni del personale assente.

1) La predetta legge, infatti, oltre ad incidere sulle cause che in passato hanno concorso a costituire il fenomeno del personale in soprannumero, ha richiamato espressamente (all'art. 59, comma V) preesistenti norme per l'utilizzazione di tale personale ed ha dettato ulteriori disposizioni per un suo pieno impegno (ved. ultimo comma dell'art. 14), esplicitando in modo inequivocabile l'intento di contenere le assunzioni di supplenti nei limiti dell'indispensabile.

La stessa legge, inoltre, ha determinato puntualmente all'art. 15 i casi in cui è possibile procedere all'assunzione di personale supplente annuale, sancendo, altresì, all'art. 17, l'obbligo per ciascun docente di scuola secondaria di supplire i colleghi assenti per non più di sei giorni e sino ad un massimo di 3 ore anche in aggiunta all'orario di 18 ore.

Le disposizioni applicative delle richiamate norme sono state già diramate per l'anno scolastico 1982-83 (vedansi, in particolare, in quanto fissano criteri suscettibili in linea di principio di valenza generale, l'art. 12 dell'O.M. 22 luglio 1982, concernente le sistemazioni del personale avente titolo al mantenimento in servizio, nonché l'articolo 7 dell'O.M. 21 luglio 1982, relativa al personale di ruolo delle scuole secondarie). Non appare inutile, tuttavia, riconsiderare anche in questa sede i dati normativi sopra citati allo scopo di trarne ulteriori opportune indicazioni operative in piena aderenza alla ratio cui essi sono informati.

La sostituzione del personale assente, pertanto, come si desume anche dall'art. 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, deve essere disposta con l'esclusiva finalità di assicurare la prestazione del pubblico servizio; ad essa, quindi, può essere fatto luogo soltanto se e nei limiti in cui ciò assicuri il soddisfacimento del pubblico interesse, che resta individuato nel risultato utile sotto l'aspetto della funzionalità delle istituzioni scolastiche in rapporto agli oneri aggiuntivi di spesa che ne derivano.

Alla stregua dello spirito e della lettera della legge in parola, ogni assunzione al di fuori dei casi di comprovata necessità e di assoluta indispensabilità di altro personale tenuto a supplire il personale assente viene a comportare perciò la diretta respon-

sabilità di chi abbia disposto l'assunzione (vedasi l'ultimo comma del richiamato art. 15).

Di conseguenza, il collocamento « a disposizione » del personale di fatto in soprannumero, sia pure parziale, non può trovare giustificazione alcuna nell'ipotesi in cui sussista una qualsiasi possibilità di utilizzazione, di sistemazione o comunque di assegnazione su posti di effettivo insegnamento, se del caso quale completamente d'orario.

Si fa presente, altresì, che anche nell'ambito di ciascuna scuola o istituto valgono i criteri già stabiliti per l'utilizzazione, da parte degli uffici scolastici provinciali, del personale in soprannumero. Ciò significa che può farsi luogo all'assegnazione di detto personale anche su posti scoperti relativi e classi di concorso affini a quella di titolarità del personale da utilizzare o per insegnamenti per i quali esso sia fornito di abilitazione o di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da conferire. Analogamente si procederà per il perso-

nale non di ruolo avente titolo al mantenimento in servizio.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla immediata operatività dell'art. 17 della più volte citata legge n. 270/82, per effetto del quale i docenti di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica « sono tenuti » a supplire i docenti che si assentino per non più di sei giorni, anche in eccedenza all'orario obbligatorio di insegnamento di 18 ore, previsto dall'art. 88 del D.P.R. numero 417/74, sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.

Secondo quanto disposto dal citato art. 17, la designazione, da parte del preside, del docente tenuto a supplire il collega assente deve essere effettuata, ove possibile, tra i docenti della medesima classe o della medesima disciplina, tenendo conto della esigenza di assicurare uniformità di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.

La designazione in parola deve essere, pertanto, il risultato di una puntuale valutazione comparativa delle

varie posizioni giuridiche soggettive dei possibili destinatari del conferimento della supplenza, in modo da tener presente l'esigenza, da un lato, della equa ripartizione del maggior impegno personale richiesto e, dall'altro, della maggiore funzionalità dell'andamento didattico, al fine di evitare, per quanto possibile, soluzioni di continuità nella realizzazione della programmazione educativa.

A tale riguardo, si ritiene utile ribadire che prima di dar corso all'applicazione del più volte menzionato art. 17 debbono essere prioritariamente utilizzati i docenti con ore « a disposizione », vale a dire totalmente o parzialmente non in servizio per effettivo insegnamento, nonché i docenti il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali.

Ad avviso di questo Ministero, inoltre, si rivela utile e necessario, a tale riguardo, il contributo di concrete proposte e di suggerimenti operativi da parte del collegio dei docenti che non soltanto valga a far meglio individuare, ai fini di una più puntuale tutela,

le posizioni giuridiche soggettive nei confronti occorre assicurare, come già sopra ricordato, la uniformità di trattamento, ma anche consenta di coordinare l'applicazione della disposizione in parola con la programmazione dell'azione educativa.

Si sottolinea, comunque, che l'obbligo di supplire i colleghi assenti, posto dall'art. 17 della legge n. 270/82 più volte richiamato e come sopra delineato, rientra tra gli obblighi di orario di cui all'art. 88 del D.P.R. numero 417/1974 sicché esso non è in alcun modo derogabile da parte del personale designato.

2) Tenuto presente il quadro di riferimento normativo sopra descritto ed attese le incidenze negative sul piano della funzionalità didattica e dell'impegno di risorse finanziarie derivanti dal ricorso alla assunzione di personale supplente, l'esercizio da parte del personale del diritto a congedi ed aspettative non può che essere rigorosamente ricondotto alle finalità di tutela delle esigenze personali prese in considerazione dal vigente ordinamento giuridico.

Si sottolinea, pertanto, ancora una volta l'indispensabilità di una azione coordinata e decisa che assicuri la responsabile collaborazione di tutto il personale e di tutti gli organi collegiali ed individuali chiamati, a diversi livelli e con varie competenze, ad operare nella scuola.

Nel mentre, quindi, si deve ancora una volta manifestare vivo apprezzamento per lo spirito di sacrificio e l'impegno profusi dalla grande maggioranza del personale della scuola nell'assolvimento dei propri delicati compiti, non può per contro non essere sottolineata la necessità che detti valori non siano mortificati da chi, invece, si sottrae indebitamente ai propri precisi obblighi di servizio.

Si richiama pertanto l'attenzione dei responsabili degli uffici e, in particolare, dei singoli Capi d'istituto sulla esigenza che siano adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa perché eventuali abusi vengano accertati ed adeguatamente perseguiti. A tale proposito debbono intendersi confermate le istruzioni impartite sulla materia in esame con precedenti circolari ed in particolare con la C.M. n. 347 del 10 novembre 1981.

Le SS.LL. sono a loro volta invitate a fare ricorso in modo puntuale e deciso agli strumenti normativi a disposizione, allo scopo di tenere in costante controllo il fenomeno delle assenze del personale, disponendo, nei casi ritenuti più significativi, accertamenti ispettivi nelle scuole per il tramite anche del personale ispettivo tecnico-periferico.

Ove ne sussistano le condizioni, potrà altresì essere valutata dalle SS.LL. medesime la possibilità di denunciare alla Procura Generale della Corte dei Conti tutte quelle situazioni nelle quali, sia pure per omessa vigilanza da parte degli organi competenti, possa ravvisarsi l'insorgenza di danni all'erario.

Nella considerazione, infine, che il problema delle assenze del personale non può trovare soluzione solo con il ricorso ad una per quanto assidua e rigorosa attività di controllo, ma che si rende invece necessario affiancarla ad una capillare opera di sensibilizzazione a tutti i livelli, questo Ministero chiede a tal fine il massimo impegno di quanti concorrano, nelle forme stabilite dal nostro ordinamento giuridico, alla gestione delle Istituzioni scolastiche.

Si prega di dare alla presente circolare la massima diffusione, fornendo assicurazione di adempimento.

CONTRIBUTO DI RISCATTO

C.M. n. 332 del 12 ottobre 1982.

Si trascrive, per opportuna conoscenza e norma, la nota n. 155925 del 20 settembre 1982 del Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato — I.G.O.P. — concernente la questione indicata in oggetto:

« Con nota n. 1129/A3 del 7 giugno u.s., codesto Ministero ha chiesto di conoscere se, nei confronti del personale della Scuola cessato dal servizio successivamente al 1° febbraio 1981 e di quello che sarà collocato a riposo in data successiva al 1° gennaio 1983, il contributo per il riscatto di servizi o periodi valutabili a domande, ai fini del trattamento di previdenza, debba essere calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita all'atto della presentazione della domanda ovvero se il calcolo debba essere effettuato sulla base dell'intero ammontare dei miglioramenti economici accordati al personale di che trattasi dal D.P.R. 2 giugno 1981, n. 271.

Con successiva nota n. 1441/A3 in data 31 luglio vengono chiesti gli stessi chiarimenti relativamente alle domande di riscatto di servizi valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Al riguardo codesto Ministero è del parere che il contributo di che trattasi debba essere commisurato alla retribuzione effettivamente percepita.

In merito alla prima questione, si fa presente che l'art. 15 del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, stabilisce che i servizi statali non com-

è prevista la computabilità ai fini del trattamento di quiescenza sono ammessi a riscatto previo pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'ENPAS, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale di concerto con il Ministro per il Tesoro.

Il predetto Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata con decreto dei Ministri su citati, è autorizzato ad apportare modifiche alle norme di attuazione già emanate dal Consiglio stesso con decreto ministeriale in data 4 luglio 1966, ai sensi dell'art. 1, 2° comma della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Al riguardo si precisa che l'ENPAS, con lettera circolare n. 8/IX in data 22 settembre 1966, ha fornito le istruzioni relativamente all'applicazione della suddetta legge n. 1368. Tra l'altro è stato chiarito che, per la determinazione del contributo a carico del dipendente, occorre tener conto della retribuzione annua contributiva, del periodo da riscattare, dell'età del richiedente, dei limiti di età o di servizio previsti per la qualifica o grado rivestito dall'interessato. I relativi dati vanno riferiti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Per quanto concerne il secondo quesito, si fa presente che l'art. 14, 2° comma del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato, limitatamente alla percentuale del contributo a carico del richiedente, dall'art. 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177, prevede che il dipendente statale che intenda riscattare i servizi indicati nel 1° comma dello stesso articolo è tenuto al pagamento di un contributo pari al 7 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda.

La presente è anche di risposta ai numerosi quesiti posti sull'argomento ».

AUMENTO DEL SERVIZIO PENSIONABILE

C.M. n. 360 del 2 novembre 1982.

Con la decisione n. 45700 del 28 maggio 1980 la Sezione III Giurisdizionale (Pensioni Civili) della Corte dei Conti ha ritenuto che gli aumenti nel computo dei servizi previsti dagli artt. dal n. 18 al n. 27 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 debbano essere aggiunti all'anzianità di anni 19, mesi 6 e giorni 1, conseguita dalle dipendenti coniate o con prole a carico con il beneficio di cui all'articolo 42 — 3° comma — dello stesso T.U.

In merito, si esprime l'avviso che la decisione in parola sia conforme alle disposizioni di legge in materia di trattamento di quiescenza, tenuto conto che a norma dell'art. 42 — 3° comma — del D.P.R. n. 1092 alla dipendenti interessate deve essere attribuito un aumento del servizio effettivo sino ad un massimo di cinque anni, ai fini del compimento dell'anzianità di anni venti stabilita dal precedente 2° comma dello stesso art. 42.

Infatti il servizio effettivo è costituito, ai sensi dell'art. 40 — 1° comma — del citato D.P.R. n. 1092, dalla somma dei servizi e dei periodi valutabili in quiescenza, considerati senza gli aumenti previsti dall'art. 18 all'articolo 18 all'art. 27 del D.P.R. in questione, nonché dall'art. 63 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

Pertanto, alle dirette interessate potrà essere conferita la pensione sulla base di un'aliquota percentuale anche superiore a quella corrispondente a venti anni di servizio effettivo.

In tale senso si è espresso anche il Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato — I.G.O.P. — appositamente interpellato.

Scuola e Lavoro

Direzione Redazione Amministrazione:
00185 Roma, Via Castelfidardo, 55 -
Tel. 48.67.54 - 46.26.10 - Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI - Gratuito ai soci - Reg. Tribunale di Roma al n. 17010 del 14-11-1977 - Tip. « CROMAC » - Via del Piccini, 11 - Roma - Tel. 49.06.46

Diario delle prove scritte relative alle sessioni riservate di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento all'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ai sensi dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE
Classe di abilitazione (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni).

- 2) Educazione tecnica
15 marzo 1983
- 14) Cultura ladina
15 marzo 1983
- 25) Educazione artistica
15 marzo 1983
- 26-bis) Educazione fisica nella scuola media
17 marzo 1983
- 27) Educazione musicale
16 marzo 1983
- 33) Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena
15 marzo 1983
- 33-ter) Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca
17 marzo 1983
- 35) Lingua straniera
17 marzo 1983
- 37) Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali nella scuola media
16 marzo 1983
- 39) Materie letterarie nella scuola media
15 marzo 1983
- 41) Materie letterarie nella scuola media con lingua di insegnamento diversa da quella italiana
15 marzo 1983
- 62-quater) Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano
17 marzo 1983

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai sensi dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

- 1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
25 marzo 1983
- 3) Arte mineraria
25 marzo 1983
- 4) Arti dei metalli e dell'oreficeria
25 marzo 1983
- 5) Arte della ceramica
25 marzo 1983
- 5-bis) Arte del vetro
25 marzo 1983
- 6) Arte della grafica pubblicitaria
25 marzo 1983
- 6-bis) Arte della fotografia
25 marzo 1983
- 6-ter) Arti della stampa
25 marzo 1983
- 6-quater) Disegno e stile dei caratteri
25 marzo 1983
- 6-quinquies) Arti della grafica e dell'incisione
25 marzo 1983
- 6-sexies) Arte del disegno animato
25 marzo 1983
- 6-septies) Arti della rilegatoria e del restauro del libro
25 marzo 1983
- 7) Arte del tessuto
25 marzo 1983
- 7-bis) Arti della moda e del costume
25 marzo 1983
- 8) Chimica
22 marzo 1983
- 9) Chimica agraria e scienze dell'alimentazione
22 marzo 1983
- 10) Chimica industriale
22 marzo 1983
- 11) Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni
25 marzo 1983
- 12) Costruzioni navali e teoria della nave
22 marzo 1983
- 13) Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
22 marzo 1983

- 15) Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina
22 marzo 1983
- 16) Discipline e tecniche commerciali e aziendali
24 marzo 1983
- 16-a) Discipline e tecniche turistiche e alberghiere
24 marzo 1983
- 17) Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
22 marzo 1983
- 17-bis) Arte della scenotecnica
22 marzo 1983
- 18) Discipline giuridiche ed economiche
19 marzo 1983
- 19) Discipline pittoriche
22 marzo 1983
- 20) Discipline plastiche
22 marzo 1983
- 21) Disegno
22 marzo 1983
- 21-a) Disegno e modellazione odontotecnica (*)
22 marzo 1983
- 22) Disegno tecnico
22 marzo 1983
- 22-a) Disegno tecnico e artistico
22 marzo 1983
- 23) Economia delle comunità
25 marzo 1983
- 24) Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione
25 marzo 1983
- 26) Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado
23 marzo 1983
- 27) Educazione musicale
16 marzo 1983
- 28) Elettronica
23 marzo 1983
- 29) Elettrotecnica
23 marzo 1983
- 29-a) Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
23 marzo 1983
- 30) Geografia
19 marzo 1983
- 31) Igiene, anatomia, fisiologia, patologia
25 marzo 1983
- 31-a) Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio
25 marzo 1983
- 31-b) Tecnologia radiologica
25 marzo 1983
- 31-c) Tecnologia oculistica
25 marzo 1983
- 32) Informatica gestionale
19 marzo 1983
- 32-bis) Informatica industriale
19 marzo 1983
- 33-bis) Italiano negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena
18 marzo 1983
- 33-quater) Italiano (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca
18 marzo 1983
- 34) Lingua e letteratura straniera
19 marzo 1983
- 36) Matematica applicata
19 marzo 1983
- 38) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
18 marzo 1983
- 38-a) Latino
18 marzo 1983
- 38-b) Greco
18 marzo 1983
- 40) Materie letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana
18 marzo 1983
- 40-a) Latino negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua diversa da quella italiana
18 marzo 1983
- 40-b) Greco negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana
18 marzo 1983
- 42) Meccanica, macchine e disegno
23 marzo 1983

- 42-a) Impianti industriale e disegno
23 marzo 1983
- 42-b) Termotecnica, impianti termotecnici e disegno
23 marzo 1983
- 42-c) Impianti metallurgici e disegno
23 marzo 1983
- 42-d) Impianti di materie plastiche, cartiere e disegno
23 marzo 1983
- 42-e) Impianti di concerie
23 marzo 1983
- 43) Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno
24 marzo 1983
- 44) Mineralogia e geologia
24 marzo 1983
- 45) Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale
24 marzo 1983
- 46) Navigazione aerea e meteorologia aeronautica
24 marzo 1983
- 47) Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali
24 marzo 1983
- 49) Psicologia sociale e pubbliche relazioni
18 marzo 1983
- 49-bis) Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale
25 marzo 1983
- 50) Scienze fisiche
19 marzo 1983
- 50-a) Matematica
19 marzo 1983
- 50-b) Impianti nucleari e tecnologie relative
19 marzo 1983
- 51) Scienze matematiche
19 marzo 1983
- 51-a) Fisica
19 marzo 1983
- 52) Scienze naturali, chimica e geografia
24 marzo 1983
- 53) Scienze umane
18 marzo 1983
- 53-a) Storia
18 marzo 1983
- 54) Stenografia
22 marzo 1983
- 55) Stenografia nelle scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana
22 marzo 1983
- 15 + 54) Steno-dattilografia
22 marzo 1983
- 15 + 55) Steno-dattilografia nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana
22 marzo 1983
- 56) Storia dell'arte
18 marzo 1983
- 57) Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
26 marzo 1983
- 58) Tecnologia fotografica e cinematografica
26 marzo 1983
- 59) Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole
26 marzo 1983
- 60) Tecnologia meccanica
24 marzo 1983
- 60-a) Tecnologia meccanica dell'orologeria
24 marzo 1983
- 60-bis) Tecnologia odontotecnica (*)
25 marzo 1983
- 61) Tecnologia tessile
25 marzo 1983
- 62) Tecnologia delle arti applicate
25 marzo 1983
- 62-bis) Tecnologia ceramica
26 marzo 1983
- 62-ter) Tecnologia per le arti grafiche e della stampa
26 marzo 1983
- 62-quinquies) Tedesco (seconda lingua) negli istituti secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano
18 marzo 1983
- 63) Topografia e disegno topografico
26 marzo 1983
- 64) Zootecnica
26 marzo 1983